

Dichiarazioni reticenti sui requisiti morali e soccorso istruttorio

Scritto da Valentina Magnano

Martedì 27 Settembre 2016 09:44 - Ultimo aggiornamento Martedì 11 Ottobre 2016 08:21

Publicato il 23/09/2016

N. 00530/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00478/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex

art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 478 del 2016, proposto da:

V.S., in proprio e quale rappresentante della ditta V. S.n.c., rappresentato e difeso dagli avvocati Alber

Dichiarazioni reticenti sui requisiti morali e soccorso istruttorio

Scritto da Valentina Magnano

Martedì 27 Settembre 2016 09:44 - Ultimo aggiornamento Martedì 11 Ottobre 2016 08:21

contro

Ancona Ambiente S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato

nei confronti di

E.M. S.r.l. non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione

del provvedimento di revoca dell'autorizzazione al subappalto prot. 3834 adottato in data 6/6/2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ancona Ambiente S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Dichiarazioni reticenti sui requisiti morali e soccorso istruttorio

Scritto da Valentina Magnano

Martedì 27 Settembre 2016 09:44 - Ultimo aggiornamento Martedì 11 Ottobre 2016 08:21

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2016 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Il presente giudizio attiene all'impugnazione del provvedimento di revoca di Chiara Ancona Ambiente, emesso dalla

2. A fondamento della revoca Ancona Ambiente ha posto la falsità della dichiarazione rilasciata dal leg

3. In particolare, non è stata dichiarata la condanna della ditta appaltatrice, ai sensi dell'art. 41 della legge n. 8/2005, né della ditta ricorren

4. La stazione appaltante ha ritenuto che l'omessa dichiarazione della prefata condanna è di per sé ca

5. La ditta ricorrente – che espone di risentire direttamente degli effetti pregiudizievoli della revoca, ave

- violazione e falsa applicazione dell'art. 38 D.Lgs. n. 4468/2006 (in equivalente) e della stessa dichiarazione della

6. Si è costituita Ancona Ambiente, formulando una serie di eccezioni preliminari e chiedendo nel merito

Alla camera di consiglio del 16 settembre 2016, fissata per la trattazione collegiale della domanda caut

7. Il ricorso va respinto, per le ragioni di seguito esposte, il che esonera il Collegio dall'esame delle eco

Dichiarazioni reticenti sui requisiti morali e soccorso istruttorio

Scritto da Valentina Magnano

Martedì 27 Settembre 2016 09:44 - Ultimo aggiornamento Martedì 11 Ottobre 2016 08:21

8. In punto di fatto va rilevato che l'effettiva serie di identificazioni riportate in capo al ricorso è stata

9. Sempre in punto di fatto, il bando della presente gara, in perfetta consonanza con l'art. 38 del D.Lgs

10. Non sono pertanto condivisibili le argomentazioni con le quali parte ricorrente tenta di sminuire la p

11. In punto di diritto, è noto che la giurisprudenza amministrativa prevalente ritiene da tempo che l'om

Nella specie, come detto, è indiscutibile che il legale rappresentante della ditta ricorrente ha omesso di

12. La ricorrente, pur non invocando direttamente l'istituto del c.d. soccorso istruttorio, ritiene invece ch

13. La tesi non è condivisibile.

In effetti, dopo l'entrata in vigore della novella di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 50/2016, che ha abrogato l'art. 38 del

14. Pur registrandosi pronunce di segno favorevole all'estensione del soccorso istruttorio (vedasi, ad e

15. Il Tribunale ritiene di dover aderire a questo secondo orientamento (condividendo il percorso argom

Le spese di giudizio si possono però compensare, proprio in ragione della presenza di oscillazioni giuri

P.Q.M.

Dichiarazioni reticenti sui requisiti morali e soccorso istruttorio

Scritto da Valentina Magnano

Martedì 27 Settembre 2016 09:44 - Ultimo aggiornamento Martedì 11 Ottobre 2016 08:21

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando su

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2016 con l'intervento dei mag

Maddalena Filippi, Presidente

Tommaso Capitano, Consigliere, Estensore

Giovanni Ruiu, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Tommaso Capitano

Dichiarazioni reticenti sui requisiti morali e soccorso istruttorio

Scritto da Valentina Magnano

Martedì 27 Settembre 2016 09:44 - Ultimo aggiornamento Martedì 11 Ottobre 2016 08:21

Maddalena Filippi

IL SEGRETARIO